

AS932 - COMUNE DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Roma, 26 marzo 2012

Comune di Verona
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 14 marzo 2012, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito al quesito sollevato dal Comune di Verona circa la possibilità di individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 12 novembre 2011 n. 226, nella società patrimoniale delle reti AGSM Verona S.p.A. (di seguito AGSM Verona) la stazione appaltante per la realizzazione della gara per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito "Verona 1 – Città di Verona e Nord".

AGSM Verona è una società partecipata interamente dal Comune di Verona che esercita su di essa quella forma di "controllo analogo" che contraddistingue la figura del cd "*in house providing*". Di conseguenza, l'Autorità valuta che si possa estendere al caso di specie (affidamento ad AGSM Verona del ruolo di stazione appaltante per la realizzazione della gara nell'ambito "Verona 1 – Città di Verona e Nord") il principio, sostenuto dalla recente giurisprudenza amministrativa¹, in base al quale si deve escludere che la mera partecipazione azionaria di un ente pubblico in una società concorrente rappresenti un elemento tale da pregiudicare la regolarità di una gara. In altri termini, si ritiene che il legame proprietario diretto (99,17%) tra AGSM Verona e AGSM Distribuzione S.p.A. (attuale concessionario del servizio di distribuzione di gas nel Comune di Verona ed in altri cinque comuni dell'ambito le cui concessioni formano oggetto di gara) non sia tale da alterare *ex ante* gli esiti di una gara bandita da AGSM Verona stessa, allo stesso modo in cui non lo sarebbe il legame proprietario indiretto esistente tra il Comune di Verona e AGSM Distribuzione S.p.A. nel caso sia il Comune la stazione appaltante.

L'eventuale attribuzione ad AGSM Verona del ruolo di stazione appaltante deve in ogni caso responsabilizzare ancora di più gli estensori dei documenti di gara (bando e disciplinare) al fine di eliminare ogni possibile dubbio circa la correttezza e l'imparzialità della procedura; particolare attenzione dovrebbe essere prestata inoltre nella nomina della Commissione di gara ai sensi dell'articolo 11 del DM 12 novembre 2011 n. 226. Ciò al fine di evitare che una scarsa fiducia da parte degli operatori concorrenti di AGSM Distribuzione con riguardo alle garanzie di imparzialità della procedura di gara possa incidere negativamente sul grado di partecipazione alla (e dunque della effettiva concorrenzialità della) procedura².

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

¹ [In particolare Cons. Stato Sez VI 11-07-2008, n. 3499.]

² [Nell'Atem "Verona 1 – Città di Verona e Nord" in questione sono attualmente attivi, oltre a AGSM Distribuzione, numerosi altri operatori tra cui (con una presenza anche significativa) Italgas S.p.A., 2iGas Infrastruttura italiana S.r.l. e Gei S.p.A..]